



Originale

COMUNE DI ZERFALIU

Provincia di Oristano

Via Roma, 1 - 09070 Zerfaliu OR

P.IVA: 00083990952 CF: 80001210956

Tel. (+39)0783 27000 PEC: protocollo@pec.comune.zerfaliu.or.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 07/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO (RSA E COMUNITA' INTEGRATA)

L'anno duemilaventisei addì sette del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHELO PINUCCIO LINO - Sindaco	No
2. CROBU DEBORAH - Vice Sindaco	Sì
3. MURTAS SANDRO - Consigliere	No
4. MUSU DARIO - Consigliere	No
5. PERRIA ANGELICA - Consigliere	Sì
6. CASULA RUGGERO - Consigliere	Sì
7. MANGHINI VALENTINA - Consigliere	No
8. SANNA STEFANO - Consigliere	No
9. VACCA EMANUELE - Consigliere	Sì
10. DEMONTIS ALESSIO - Consigliere	Sì
11. GIAMPAOLETTI ENRICO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Partecipa alla seduta il Dott. Riccardo Scintu in qualità di Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale;

Presiede la seduta il vice Sindaco Deborah Crobu, il quale verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- L'articolo 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali il quale disciplina che: “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;
- l'art 5 comma 2 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 relativa al Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali) il quale disciplina che: “in ogni ambito i Comuni garantiscono, in modo coordinato con le altre amministrazioni locali, modalità tecnico-organizzative omogenee per la valutazione delle condizioni di bisogno e regolamentano le modalità di accesso e di compartecipazione alla spesa in conformità ai criteri generali stabiliti dalla Regione”;

Premesso che:

- il regolamento disciplina gli interventi economici a carico del Comune finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di persone adulte e anziani, in strutture assistenziali e socio sanitarie regolarmente autorizzate;
- tali disposizioni sono finalizzate all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, secondo criteri differenziati sulla base della situazione economica equivalente, della composizione del nucleo familiare, dei trattamenti economici esenti IRPEF e delle spese non differibili;
- l'integrazione della retta di inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti;
- il cittadino ha diritto a richiedere la prestazione sociale agevolata ma non ha automaticamente diritto all'integrazione comunale, in quanto la concessione del contributo è subordinato alla valutazione multidimensionale dell'assistente sociale;
- il Comune, nei limiti delle disponibilità di Bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale;

Atteso che:

- l'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento e della quota spese personali per i soggetti in favore dei quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali o semiresidenziali, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta;
- la scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con gli operatori di riferimento, privilegiando le strutture convenzionate, i posti accreditati con la Regione Sardegna e di minor impatto economico, salvaguardando, comunque, le indicazioni del progetto assistenziale individualizzato;
- il Servizio sociale provvede a fornire informazioni sulle risorse esistenti e a supportare la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile;
- il contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno e la struttura stessa;

Ravvisata la necessità di definire la priorità degli interventi volti alla domiciliarità, i requisiti di accesso alla prestazione, la determinazione della quota sociale a carico del Comune di Zerfaliu e la quantificazione della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario;

Richiamata la legge 241 del 7 agosto 1990 avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare l'art. 12 che prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

Richiamato altresì l'art. 7 del D. Lgs 267/2000 il quale stabilisce che “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed

in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;

Visto il regolamento per la compartecipazione comunale al pagamento delle rette di ricovero in strutture residenziali a carattere socio-sanitario (RSA e comunità integrata) composto da 15 articoli che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;

Ritenuto di adottare il presente regolamento che definisce la priorità degli interventi volti alla domiciliarità, i requisiti di accesso alla prestazione, la determinazione della quota sociale a carico del Comune di Zerfaliu e la quantificazione della quota di compartecipazione da parte dell'utente beneficiario;

Considerato che:

- la concessione del contributo è subordinata alla valutazione multidimensionale;
- è compito dell'assistente sociale presentare alla persona interessata e, ove opportuno, ai familiari o a chi ne esercita la rappresentanza, le misure, i servizi e gli interventi finalizzati a favorire la domiciliarità, secondo quanto indicato dall'articolo 2 del Regolamento;

Acquisiti in merito il parere favorevole del Responsabile dell'Area amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto.

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano:

Presenti n. 6 Votanti n. 6, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n. 6, Voti contrari n. 0;

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra esposta proposta ivi comprese le motivazioni in fatto e in diritto;

Di approvare il Regolamento per la compartecipazione comunale al pagamento delle rette di ricovero in strutture residenziali a carattere socio-sanitario (RSA e comunità integrata) composto da n. 15 articoli nella forma proposta;

Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il vice Sindaco

Firmato digitalmente

Deborah Crobu

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

Dott. Riccardo Scintu